COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Assistenza a favore dei profughi. (2139).

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

CARIGNANI ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318) 1147

PRESIDENTE 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165

CONCI ELISABETTA, *Relatore* 1148, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 1148, 1150, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161

ALMIRANTE . . 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163

TURCHI 1149, 1161

NUMEROSO 1149, 1154, 1157, 1163

MOLINAROLI 1149, 1153, 1159

RUSSO CARLO . 1149, 1150, 1153, 1154, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164

LUPIS . . 1150, 1154, 1156, 1157, 1158, 1164

CARIGNANI 1154, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161

QUINTIERI 1154

RIVA 1154, 1156

SPOLETI 1154

LATANZA 1159

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assistenza a favore dei profughi (2139) e della proposta di legge Carignani e altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Assistenza a favore dei profughi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta si deliberò di abbinare l'esame di questo disegno di legge a quello della proposta Carignani ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici, adottando, come base della discussione, il testo del progetto governativo.

Nelle precedenti sedute siamo giunti all'approvazione dell'articolo 1. La discussione dell'articolo 2 fu sospesa essendo stati proposti dall'onorevole Almirante due emendamenti al primo e secondo comma, sostitutivi delle parole: «prima del 10 giugno 1940» con le parole: «prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana»; era stato inoltre proposto di aggiungere al primo comma, alla lettera *d*), le parole: «o di avvenimenti politici».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo alla lettera *d*) del primo comma, rammento di essermi già dichiarata favorevole. Per quanto concerne, poi, gli emendamenti al primo e secondo comma sostitutivi delle parole «pri-

ma del 10 giugno 1940 » con le parole: « prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana », dopo le informazioni che ho assunte, dichiaro di essere favorevole anche su queste proposte.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Stando così le cose, si renderà necessario esaminare, caso per caso, le ragioni che hanno spinto queste persone a recarsi in Africa. Evidentemente, qualcuna di esse potrà essersi recata in Africa per ragioni ben diverse, come ad esempio per sfuggire alle conseguenze di un reato commesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti presentati dall'onorevole Almirante al primo e secondo comma dell'articolo 2 sostitutivi delle parole: « prima del 10 giugno 1940 » con le parole « prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Almirante alla lettera *d*) aggiuntivo delle parole: « o di avvenimenti politici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

« Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1°) del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2°) dell'articolo precedente, coloro che, residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3°) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4°) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il sussidio ordinario di disoccupazione. Per i componenti a carico il sussidio è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio giornaliero ».

A questo articolo, l'onorevole Almirante ha presentato un emendamento soppressivo totale del penultimo comma.

Comunico, poi, che la IV Commissione (Finanze e tesoro) nell'esprimere parere favorevole ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente: « A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere »; all'ultimo comma ha proposto inoltre di sostituire le parole: « del sussidio giornaliero » con le altre « del sussidio mensile ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALMIRANTE. Ho chiesto la soppressione del penultimo comma dell'articolo 3, perché mi sembra in contrasto con i motivi informatori della legge.

La legislazione precedente in materia di assistenza ai profughi aveva, direi, un carattere contingente e temporaneo, ed è stato, infatti, questo il maggior difetto di essa. Questa legge ha come fine determinante la sistemazione permanente e definitiva dei profughi, dando loro la casa ed il lavoro, fine che, naturalmente, richiede un determinato periodo di tempo per poter essere raggiunto. Ora, questo periodo di tempo non mi sembra che sia calcolabile in anticipo, ed è evidente l'interesse comune del Governo e dei profughi che si faccia il possibile affinché esso sia brevissimo. È anche naturale che i profughi che potranno sistemarsi trovando un lavoro, o una casa, non vorranno più vivere nei campi di raccolta; mentre il Governo, dal canto suo, a mano a mano che avrà da offrire ai profughi possibilità di lavoro e case, avrà tutto l'interesse di far cessare questo stato di cose che grava assai onerosamente sulle finanze dello Stato. Ora, a me pare, che fissare ancora una volta la durata massima dei sussidi possa danneggiare i profughi. Io sono del parere che non si debba fissare un termine preciso, perché questo limite potrebbe essere prorogato ulteriormente di tre mesi o di un anno. Sono queste le ragioni che mi hanno spinto a chiedere, la soppressione del penultimo comma dell'articolo 3.

TURCHI. Io desidero proporre un emendamento al primo comma dell'articolo 3 aggiuntivo, dopo le parole « per il capo famiglia », delle parole « e per le persone sole ». L'articolo 3, infatti, al primo comma, stabilisce per il capo famiglia un sussidio giornaliero pari alla misura prevista per il sussidio ordinario di disoccupazione e aggiunge che per i conviventi a carico il sussidio è di lire 100 giornaliere.

Ora, il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 566, all'articolo 3, stabiliva un trattamento uguale sia per i capi famiglia che per le persone sole. Evidentemente, il legislatore aveva riconosciuto che la persona che vive sola si trova in una situazione particolare, per cui ha bisogno di un sussidio maggiore di quello accordato alle persone conviventi.

Il mio emendamento potrà essere inserito sia nella dizione del testo governativo, sia nella nuova dizione del primo comma proposta dalla Commissione Finanze e tesoro.

NUMEROSO. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Almirante perché la limitazione stabilita al penultimo comma dell'articolo 3 mi sembra in contrasto con lo spirito della legge.

MOLINAROLI. Desidero osservare, circa l'emendamento dell'onorevole Turchi, che, poiché nelle vigenti disposizioni la persona sola è equiparata al capo famiglia, mi sembra che l'emendamento stesso sia superfluo.

RUSSO CARLO. Il principio che ispira questo articolo è giusto, poichè esso tende a stimolare l'iniziativa dei profughi a cercarsi una occupazione.

Vi possono, però, essere dei casi per i quali il profugo si trovi nell'impossibilità – o per l'età, o per ragioni di invalidità – di trovare una occupazione. Il fissare un termine così tassativo, come quello stabilito al penultimo comma, senza consentire possibilità di proroghe, ci porrà nelle condizioni, alla scadenza, di dover emanare un'altra legge che prolunghi il periodo di durata dei sussidi.

Per queste ragioni, io proporrei il seguente emendamento aggiuntivo al penul-

timo comma dell'articolo: « fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti, per legge, al suo mantenimento ».

Questo emendamento dovrebbe sostituire quello presentato dall'onorevole Almirante, soppressivo del penultimo comma.

LUPIS. Desidero precisare, nei riguardi dell'emendamento dell'onorevole Turchi, che l'articolo 3 della legge n. 556 specifica: « per il capo famiglia o persona isolata ». Quindi, sono d'accordo sull'emendamento, il quale viene a chiarire quello che già esisteva nella legge precedente e che, se ora non venisse specificato, potrebbe dare adito a interpretazioni diverse.

Sono d'accordo anche con l'emendamento proposto dal collega Russo.

Vorrei, però, pregarlo di aggiungervi anche le categorie delle vedove e degli orfani che meritano uno speciale trattamento, se vogliamo essere a posto con la nostra coscienza; naturalmente purché non abbiano parenti obbligati, per legge, al loro mantenimento.

RUSSO CARLO. Non credo di poter aderire alla proposta dell'onorevole Lupis. I casi da me previsti sono quelli di persone che si trovino nell'impossibilità di avere una occupazione, trattandosi o di inabilità al lavoro, o di vecchiaia.

L'ipotesi degli orfani e delle vedove è diversa: noi non diamo dei benefici ad una certa categoria, ma in relazione all'impossibilità di trovare una occupazione. Accogliendo l'aggiunta proposta dall'onorevole Lupis, snatureremmo quello che è il carattere di questa disposizione, la quale vuol riferirsi ad impossibilità obiettive di trovare un lavoro. È diverso lo scopo che dobbiamo proporci. Vi possono essere orfani e vedove che abbiano una proficua occupazione, e, in questo caso, non vi è alcuna ragione perché conservino il beneficio di legge.

LUPIS. Io prospettavo soltanto una questione di carattere psicologico, in quanto non è vero che i profughi sono attaccati al sussidio, e lo dimostra la continua diminuzione del loro numero.

Comunque, il ragionamento dell'onorevole Russo è convincente, e non insisto.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sull'emendamento dell'onorevole Turchi al primo comma, pensavo anch'io che fosse già implicito che una persona isolata sia considerata capo famiglia. Se però si vuole specificare, penso che non si possa considerare capo famiglia un isolato che lo sia come tale in quel determinato campo profughi, ma che poi, altrove, abbia qualche membro della famiglia. Circa l'emendamento proposto dalla Commissione Finanze e tesoro dichiaro di essere favorevole.

Quanto all'emendamento Almirante, mi sembra un po' pericoloso non fissare una durata dei sussidi perché, diversamente, si verrebbe a stabilire l'impegno di dare l'assistenza indefinitamente. Ora, per coloro che hanno bisogno, per gli invalidi e per i vecchi, c'è già una circolare che proroga la durata del sussidio. Eventualmente, si potrebbe aggiungere qualche altra categoria di persone in assoluto bisogno. Ma a me pare che la ragione di questo penultimo comma dell'articolo 3 sia proprio quella di uno stimolo a porre termine alla propria situazione di profugo. È logico che, se continua il provato bisogno, deve anche continuare l'assistenza. Ma, se, indiscriminatamente, stabiliamo che l'assistenza può durare tutta la vita, ciò può costituire un pericolo, in quanto verrebbe a mancare lo stimolo a porre fine alla propria situazione di profugo mentre si potrebbe pretendere una assistenza per tutta la vita. Sono favorevole, invece, all'emendamento aggiuntivo al penultimo comma dell'onorevole Russo Carlo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Circa l'emendamento formale, proposto al primo comma dalla Commissione Finanze e tesoro, non ho nulla da eccepire.

Quanto, poi, all'emendamento Turchi, sarei di opinione di lasciare la dizione « capo famiglia » perché, per questioni particolari o di carattere familiare, può darsi che marito e moglie o padre e figlio non abitino insieme. E allora costui sarebbe considerato come persona isolata. Di fatto, colui che è isolato rientra fra coloro che godono questi sussidi. Ma quando, viceversa, la persona isolata è tale soltanto nel campo o in qualche piccolo comune, e, poi, la moglie o il figlio abitano in un'altro posto, siamo, in questo caso, in presenza di una volontà di continuare questo isolamento al fine di percepire un maggior sussidio. Bisogna distinguere una situazione di fatto da una situazione di diritto.

Circa, infine, la soppressione del penultimo comma, proposta dall'onorevole Almirante, sono d'accordo con l'onorevole Conci nell'opposizione a tale emendamento soppressivo. Questo comma, infatti, offre una sicurezza e una garanzia: bisogna pungolare l'iniziativa di porre termine alla condizione di profugo. C'è da una parte una situazione di estrema

indigenza, ma, se teniamo presente che costoro vengono ancora assistiti dopo sette anni dalla fine della guerra, è necessario, ritengo, cercare di porre una remora e stimolare a mettere fine a questa condizione di profughi. Quindi, il Governo è contrario all'emendamento Almirante, proprio per le conseguenze che può portare.

Sono poi favorevole all'emendamento formale all'ultimo comma, proposto dalla Commissione Finanze e tesoro e mi rimetto alle decisioni della Commissione per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Russo Carlo.

ALMIRANTE. Dichiaro di aderire allo emendamento dell'onorevole Russo Carlo e di ritirare il mio.

PRESIDENTE. Procediamo, allora, alla votazione dell'articolo 3 per divisione. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo totale del primo comma dell'articolo 3 proposto dalla Commissione Finanze e tesoro del quale do nuovamente lettura:

« A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi a questo comma, aggiuntivo delle parole «e per le persone sole», dopo le parole « capo famiglia » non accettato né dal relatore, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione i successivi commi, fino al penultimo, compreso, ai quali non sono stati presentati emendamenti:

« L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1°) 2°) e 3°) dell'articolo 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiuto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico ».

(*Sono approvati*).

Vi è ora, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Russo Carlo, del quale è stato dato in precedenza lettura. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma:

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio giornaliero ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) propone di sostituire alla parola « giornaliero », la parola « mensile ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma così modificato:

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta, pertanto, approvato nel seguente testo:

« A decorrere dal 1° luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 1, potrà essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile ».

Passiamo all'articolo 4:

« Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente articolo 3 ».

A questo articolo l'onorevole Almirante propone di aggiungere il seguente comma:

« Ai profughi di cui al precedente comma sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al comune di elezione ».

ALMIRANTE. Illustro brevemente il mio emendamento. Questa disposizione è stata tratta dalla proposta di legge n. 1318. Il relatore stesso diceva poco fa che, di fatto, questa forma di assistenza viene già concessa. Poiché questa legge ha lo scopo di codificare tutta la materia, se questa assistenza già viene attuata, sarei favorevole al suo inserimento nel testo della legge.

PRESIDENTE. Vi sono delle difficoltà di ordine pratico. Non sempre i capitoli di bilancio consentono di attuare queste forme di assistenza, e, in questi casi, si provvede con altri mezzi posti a disposizione del ministero.

Inserendo questa norma, non vorrei che il Tesoro ponesse degli ostacoli.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Almirante, del quale ho dato testè lettura e che è accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« I profughi di cui all'articolo 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dal sussidio di cui all'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle più modeste esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esprimere i necessari accertamenti ».

L'onorevole Almirante ha proposto di sopprimere, al primo, comma le parole: «più modeste».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io proporrei, invece, di sostituire le parole «più modeste» con la parola «indispensabili».

ALMIRANTE. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento, proposto dal relatore, sostitutivo, al primo comma dell'articolo, delle parole «più modeste» con la parola «indispensabili».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, così modificato:

«Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esprimere i necessari accertamenti».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

«Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) la cessazione dello stato di bisogno;

b) il rifiuto di collocamento a lavoro anche in categoria diversa da quella abituale;

c) il matrimonio per le donne profughe;

d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato».

L'onorevole Almirante ha proposto, al primo comma lettera *b*), di sopprimere le parole: «anche in categoria diversa da quella abituale». Il proponente ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALMIRANTE. Vorrei sottolineare che non si tratta di un emendamento formale, ma sostanziale, perchè la norma secondo la quale verrebbe a cessare l'assistenza ad un profugo, il quale rifiutasse il lavoro anche in categoria diversa da quella abituale, ha una incidenza di carattere sociale di enorme gravità. Per esempio, un profugo il quale abitualmente fosse ingegnere ed al quale si offrisse di fare il manovale, in caso di rifiuto dovrebbe essere privato di tutte le forme di assistenza relative al suo stato di bisogno! In sostanza, si tratterebbe di istituire nella legislazione italiana il collocamento obbligatorio al lavoro in forme che non hanno, né dal punto di vista sociale, né dal punto di vista del diritto in generale, alcuna giustificazione. Quindi, insisto su questo emendamento facendo presente alla Commissione che esso trae origine dalla proposta di legge n. 1318, nella quale all'articolo 6, lettera *c*) si dice soltanto: «il rifiuto di collocamento al lavoro» e non si usa questa formula, presa dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 e già criticata dalle categorie interessate.

MOLINAROLI. La proposta potrebbe sembrare accettabile se le parole dell'onorevole Almirante non inducessero in qualche perplessità. Egli ha citato un caso limite, ma, se si volesse stabilire che il profugo può non voler fare altro lavoro che quello al quale è abituato, si potrebbe cadere in un altro eccesso da evitare. Qui non si tratta di obbligare qualcuno a compiere un lavoro diverso da quello abituale, ma di fissare il principio che chi abbia bisogno di lavorare può fare anche un'attività diversa da quella che gli era abituale, purché, evidentemente, non se ne scosti troppo.

RUSSO CARLO. Comprendo le ragioni dell'onorevole Almirante, ma non ritengo possibile accettare l'emendamento in quella forma, perché ci troviamo di fronte a profughi d'Africa, che possono aver esplicato una attività lavorativa tale da non poter essere avviati al lavoro per quella che era la loro categoria abituale: in questi casi saremmo obbligati a mantenerli per sempre a carico dello Stato. Io penso che potremmo perciò dire: «il rifiuto di collocamento a lavoro anche in categoria diversa da quella abituale, purché il rifiuto non sia dovuto a comprovata impossibilità», perché ci sono, effettivamente, ragioni di salute od altro che possono rendere impossibile l'avviamento ad una nuova forma di lavoro.

LUPIS. Si potrebbe dire: « il rifiuto di collocamento a lavoro in categoria similare a quella abituale ».

NUMEROSO. Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Almirante e sono, in linea generale, d'accordo con lui, come lo sono con l'onorevole Russo. Io credo che possiamo trovare una formula idonea sostituendo alla parola « diversa » la parola « analoga ». L'onorevole Almirante ha portato come esempio il caso limite dell'ingegnere. Io voglio riferirmi invece a qualche cosa che può avvenire normalmente: un muratore può fare il manovale.

CARIGNANI. Io sono favorevole alla tesi dell'onorevole Numeroso: si potrebbe addirittura dire: « il rifiuto di collocamento a conveniente lavoro ».

PRESIDENTE. « Conveniente » implica una valutazione economica.

QUINTIERI. Io propongo di sostituire la lettera *b*) con la seguente: « il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini ». Il collocamento è fatto attivo, di colui che offre un lavoro; fatto passivo è l'assunzione del lavoro: quindi, anche da un punto di vista formale, non è esatta la dizione del testo del disegno di legge. Con la nuova dizione da me proposta « lavoro consono alle proprie attitudini », si dà la possibilità ad un individuo di rifiutare quel tipo di lavoro che sia pericoloso, non avendo le condizioni somatiche per svolgerlo. « Consono » implica tanto una questione di capacità quanto una questione di efficienza fisica.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Non posso accettare il semplice emendamento soppressivo perchè mi sembra veramente pericoloso. D'altra parte, non mi pare che sia il caso dell'analogia, secondo la proposta dell'onorevole Numeroso, perché ci può essere un altro lavoro niente affatto analogo e, che, d'altra parte, può essere compiuto. Mi pare che la dizione « consono alle proprie attitudini » proposta dall'onorevole Quintieri sia la più esatta. Cioè se nelle capacità del profugo v'è la possibilità di compiere un determinato lavoro, il rifiuto porta alla cessazione del contributo. Logicamente la decisione è demandata a chi deve dare il sussidio, e, cioè, al Governo.

NUMEROSO. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello dell'onorevole Quintieri.

ALMIRANTE. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Quintieri, sostitutivo, al primo comma dell'articolo 7, della lettera *b*) con la seguente: « il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 così modificato:

« Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

a) la cessazione dello stato di bisogno;

b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;

c) il matrimonio per le donne profughe;

d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti può essere concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria mediante ricoveri in ospedali, nonché l'assistenza farmaceutica ».

A questo articolo, l'onorevole Almirante propone di sostituire le parole: « può essere concessa » con « è concessa ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Almirante.

RIVA. Io propongo di sostituire alle parole: « mediante ricovero in ospedali, nonché l'assistenza farmaceutica » le seguenti: « ed ospedaliera, nonché quella farmaceutica ».

SPOLETI. Dopo le parole: « ai profughi in stato di bisogno », io aggiungerei le parole: « anche se non sono assistiti con sussidi », al fine di estendere il beneficio della legge anche a quei profughi che non potrebbero essere compresi in queste disposizioni.

RUSSO CARLO. Non sono dell'avviso dell'onorevole Spoleti, perché se i profughi non godono del sussidio è evidente che lavorano, e, quindi, alla loro assistenza sanitaria dovranno provvedere le mutue. A me pare che sarebbe pericoloso accogliere in questa legge un simile emendamento.

SPOLETI. Ritiro il mio emendamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'emendamento Riva, nonché quello Almirante.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Almirante sostitutivo delle parole: « può essere concessa » con « è concessa ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Riva, sostitutivo delle parole « mediante ricoveri in ospedali, nonché l'assistenza farmaceutica » con le parole « ed ospedaliera, nonché quella farmaceutica ».

(*È approvato*).

Do allora lettura dell'articolo 8, così come risulta, con gli emendamenti Almirante e Riva:

« Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché quella farmaceutica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nell'impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovano ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, può essere concesso un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

A detti profughi può essere concesso, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Anche in questo articolo bisognerà introdurre l'emendamento che è stato approvato all'articolo 8, e, cioè, al primo comma e al terzo comma sostituire alle parole: « può essere concesso » le parole « è concesso ».

Inoltre, io proporrei al primo e al terzo comma di aggiungere, rispettivamente, dopo le parole « un ulteriore periodo di alloggio, » e « può essere concesso » le seguenti « in caso di provata necessità ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche proposte dal relatore e accettate dal Governo.

(*Sono approvate*).

Do lettura dell'articolo 10 così come risulta con gli emendamenti dell'onorevole relatore:

« Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

A detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del

predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« Ai profughi ricoverati in centri di raccolta, che si dimetteranno volontariamente entro il 31 dicembre 1951, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi 6 il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000 ».

A questo articolo sono stati presentati dall'onorevole Almirante due emendamenti, del seguente tenore: « *Al primo comma sostituire le parole:* 31 dicembre 1951, *con le parole:* 30 giugno 1952; *all'ultimo comma sostituire le parole:* un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000, *con le parole:* un premio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 ».

L'onorevole Lupis propone inoltre di sostituire tutto l'articolo con il seguente:

« Ai profughi fruenti di assistenza alloggiativa o del solo sussidio giornaliero e che rinunzino alla assistenza stessa sarà corrisposto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 *pro capite*.

Ai profughi che fruiscono di entrambe le forme di assistenza, in aggiunta al premio di primo stabilimento di lire 50.000, verrà corrisposta, all'atto delle dimissioni, una integrazione di lire 6.000 *pro-capite* per ogni mese ancora mancante al compimento del periodo massimo di 18 mesi previsto dall'articolo 9 della presente legge.

I profughi che abbiano avuto il premio di primo stabilimento, nella misura stabilita dal presente articolo, non potranno essere successivamente ammessi ad alcuna delle forme di assistenza previste dalla presente legge ».

LUPIS. L'articolo da me proposto, in sostituzione dell'articolo 11, ha origine dalla preoccupazione di eliminare la sperequazione che è venuta a crearsi, fra i profughi che sono ricoverati nei campi di raccolta e che usufruiscono oltre dell'alloggio gratuito anche dell'assistenza sanitaria, e i profughi che non si trovano più nei campi di raccolta. Purtroppo, vi sono molti profughi che, pur non trovandosi nei campi di raccolta, hanno assoluto bisogno di questa assistenza. Il premio, a mio avviso, deve essere dato sia ai profughi ricoverati nei centri di raccolta, che agli altri che siano stati dimessi.

Io pregherei pertanto la Commissione di tener conto di questa necessità che ha creato una situazione di enorme disagio fra coloro che sono nel campo e coloro che sono fuori dal campo e che hanno maggior diritto di assistenza.

RUSSO CARLO. Desidero fare alcune osservazioni sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Lupis e Almirante. Circa la parificazione della somma a 50 mila lire, sia per i profughi assistiti completamente, che per i profughi con solo alloggio, desidero far presente che, nel primo caso, ci troviamo di fronte a profughi senza possibilità di lavoro e senza alloggio. A costoro si dà l'assistenza completa ed è evidente che bisogna dare una somma maggiore. L'altra è l'ipotesi del profugo che ha soltanto l'assistenza alloggiativa. Sono due ipotesi diverse e, quindi, deve essere mantenuta la differenza fra chi usufruisce di assistenza completa e chi usufruisce di assistenza parziale.

RIVA. Io correggerei la dizione iniziale del terzo comma che mi sembra generi un po' di assonanza. Pertanto direi: «Ai profughi provvisti di solo alloggio..... ».

CARIGNANI. Vorrei correggere l'impostazione data dal collega Russo basandomi su quella che è una situazione di fatto. L'onorevole Russo dice che le due situazioni dell'alloggiato e di quello non provvisto d'alloggio sono diverse. Io desidero, invece, far notare che sono diverse non per volontà dell'alloggiato, bensì per circostanze di fatto quali, ad esempio, la mancanza di posto nei centri di raccolta, per cui i profughi venivano alloggiati in case private pagando il comune il loro fitto. Quindi, la situazione giuridica è identica per gli uni e per gli altri. Anzi, coloro che sono alloggiati in case private, chiedono di essere ricoverati nei campi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto alloggiati in case private, quei profughi hanno avuto l'assistenza allog-

giativa perché il Governo ha pagato il fitto. Ma sono impiegati, hanno un salario, e non hanno bisogno di altra assistenza.

NUMEROSO. Propongo un emendamento sostitutivo delle parole « premio di primo stabilimento » con «contributo », perché, dicendo « premio di primo stabilimento », si può dare l'impressione che vi sia poi un premio di secondo stabilimento.

LUPIS. Riferendomi al concetto espresso dal collega Carignani, dichiaro di ritirare il mio emendamento sostitutivo totale dell'articolo. Propongo, in sua vece, di aggiungere al primo comma dopo le parole: « Ai profughi ricoverati in centri di raccolta » le parole « o assistiti fuori campo con alloggio gratuito ». Poiché il Sottosegretario dice che vi sono profughi che, non trovando posto nei campi, sono assistiti dagli uffici E. C. A., questi profughi si trovano nelle stesse condizioni dei ricoverati nei campi.

Che cosa è avvenuto e che cosa sta avvenendo, di fatto? Qualora vi sia un arrivo di profughi dalla Tripolitania, e nei centri di raccolta non vi sia disponibilità di alloggio, l'ufficio provinciale di assistenza per i profughi che si trovino in stato di assoluta indigenza procura un alloggio, e di questo alloggio l'E. C. A. paga l'affitto. Quindi, questi profughi si trovano nella stessa situazione di quelli che hanno trovato posto nei campi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Di fronte all'avviso dell'onorevole Lupis di estendere l'assistenza ai profughi non ricoverati nei centri di raccolta, propongo di rinviare la discussione dell'articolo 11, onde poter meglio accertare a quale spesa si andrebbe incontro. Questo rinvio mi consentirebbe, altresì, di portare alla Commissione maggiori elementi di chiarificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio, fatta dal rappresentante del Governo, della discussione dell'articolo 11 ad altra seduta.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 12:

« Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale ».

A questo articolo è stato presentato, dagli onorevoli Almirante e Lupis, un emendamento aggiuntivo dei seguenti commi:

« Le iscrizioni presso gli uffici provinciali del lavoro, nelle liste dei lavoranti disoccupati, ha luogo anche in deroga delle norme concernenti la condizione della residenza.

« Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle amministrazione dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto l'emendamento. Vi è però già una circolare del 1947 che prevede quanto è in esso riportato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Almirante e Lupis del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'articolo 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza postbellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto ».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Almirante di sostituire al primo comma le parole: « gli interessati », con le parole « i profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge »; egualmente

l'onorevole Lupis propone di sostituire le parole: «gli interessati» con le parole: «tutti i profughi disoccupati ed in stato di bisogno».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. A me sembra molto più chiaro sostituire tutto il primo comma col seguente: «Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio, per quelli che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli ufficiali provinciali dell'assistenza postbellica».

ALMIRANTE. Concordo con la proposta del relatore e ritiro il mio emendamento.

LUPIS. Anch'io ritiro l'emendamento.

CARIGNANI. Io proporrei 120 giorni invece di 90, per dare modo a tutti i profughi di venire a conoscenza delle disposizioni suddette.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto i 120 giorni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14 nel nuovo testo proposto dall'onorevole relatore, e integrato con l'emendamento Carignani:

«Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza postbellica».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti:

«Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto».

(*È approvato*)

Passiamo all'articolo 15:

«Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo ora un articolo aggiuntivo 15 *bis*, proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro), del seguente tenore:

«All'onere derivante dalle innovazioni contenute nei precedenti articoli si fa fronte con gli stanziamenti già disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

ALMIRANTE. Che cosa significa, dal punto di vista giuridico, «innovazioni?».

PRESIDENTE. Ha il significato di varianti.

RUSSO CARLO. È giusta la domanda fatta dall'onorevole Almirante. Mi sembrerebbe più preciso dire: «All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli...».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Russo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15-*bis* proposto dalla IV Commissione, con la modifica suggerita dall'onorevole Russo Carlo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

«Per la durata di un quadriennio, e cioè fino al 30 giugno 1955, gli istituti autonomi della case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas sono tenuti a riservare ai profughi, con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno, l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° luglio 1951.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI provvederà all'assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della Pubblica sicurezza designato dal questore ».

Comunico che l'onorevole Lupis ha proposto di aggiungere alla fine di questo articolo le parole: « ed un rappresentante dei profughi, nominato dal prefetto ».

CARIGNANI. In coerenza con quanto ho detto sull'articolo 11, osservo – in merito a questo articolo – che, secondo la struttura attuale dell'assistenza ai profughi, l'assistenza stessa è prestata nei centri di raccolta o fuori dei centri, con alloggi ai profughi. Quindi, coerentemente con questo principio, propongo di formulare la prima parte del primo comma nei termini seguenti: « Per la durata di un quadriennio e cioè fino al 30 giugno 1955, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas sono tenuti a riservare ai profughi, con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno ed agli assistiti fuori campo ecc. ». Infatti gli assistiti fuori campo si trovano nella identica posizione giuridica dei profughi assistiti nei centri di raccolta. Ricordo che alcuni profughi sono stati ricoverati nei centri di raccolta, mentre altri, sopraggiunti successivamente, non hanno trovato posto e sono stati allogiati in abitazioni private delle quali il Ministero dell'interno provvede a pagare l'affitto.

Perciò, adottando la formula « con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta», si violerebbero i diritti di coloro che sono assistiti fuori dei centri di raccolta.

Vi è, poi, una terza categoria di profughi ai quali lo Stato e gli E. C. A. pagano soltanto l'alloggio. Per questi motivi ho formulato l'emendamento di cui ho dato dianzi lettura.

RUSSO CARLO. Qui ci troviamo di fronte ad una aliquota degli alloggi (fissata nella misura del 15 per cento) riservata ai profughi: nell'ambito di questa aliquota noi stabiliamo dei criteri preferenziali. Rilevo che, anche se da un punto di vista giuridico è esatta l'osservazione dell'onorevole Carignani, cioè che la situazione del profugo assistito nel centro di raccolta è identica a quella del profugo assistito fuori campo, tuttavia, agli effetti dell'alloggio, la situazione è ben diversa, perché evidentemente, dal punto di vista morale e sociale, la posizione di chi si trova nel campo è molto peggiore. Poiché si tratta di una precedenza da dare, questa precedenza, evidentemente, deve essere riservata a coloro che versano nelle condizioni più difficili, cioè ai profughi che sono assistiti nei centri di raccolta. Per questi motivi, dal punto di vista della priorità nell'assegnazione degli alloggi, i ricoverati nei centri di raccolta hanno diritto ad un titolo preferenziale perché si trovano nelle condizioni peggiori.

MOLINAROLI. Concordo sostanzialmente con le osservazioni del collega Russo. Nell'articolo 11 si parlava di porre sullo stesso piano anche gli assistiti fuori campo ai fini del premio di primo stabilimento, e, su questo punto, siamo d'accordo; ma, ai fini dell'alloggio, ben maggiore è la necessità dei profughi che sono ricoverati nei campi, rispetto ai profughi che hanno già sodisfatto questo bisogno essendo forniti di un alloggio.

LATANZA. Desidero proporre un emendamento al primo comma. L'articolo 16, al primo comma, dispone che per la durata di un quadriennio, e cioè fino al 30 giugno 1955, gli istituti autonomi delle case popolari sono tenuti a riservare ai profughi l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° luglio 1951.

Evidentemente, per le previsioni che si possono fare, una parte del quadriennio non potrà essere usufruita da questi profughi perché la legge non entrerà in vigore probabilmente prima del gennaio 1952. Pertanto, ferma restando la durata di un quadriennio, io propongo di sostituire alle parole « fino al 30 giugno 1955 », le altre: « fino al 31 dicembre 1955 »; ed alle parole: « a partire dal 1° luglio 1951 », le altre: « a partire dal 1° gennaio 1952 ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allo scopo di stabilire un termine più sicuro e tale da non sollevare discussioni, propongo la seguente dizione: « Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge ».

LATANZA. Sono d'accordo, e ritiro le mie proposte.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Carignani circa l'osservazione che i profughi, siano essi nei centri o fuori campo, dal punto di vista giuridico, sono sullo stesso piano, ma desidero osservare che quando si tratta di stabilire una priorità nell'assegnazione di questi alloggi, questa priorità deve essere riservata ai profughi ricoverati nei centri di raccolta, poichè questi, per ragioni sociali e morali, hanno urgente necessità di essere sistemati negli alloggi. Perciò, la precedenza deve essere

assicurata a coloro che vivono addensati nei centri di raccolta.

CARIGNANI. Ritiro il mio emendamento.

ALMIRANTE. Desidero fare una proposta. Vi è un ordine di precedenza: al primo grado di questo ordine di precedenza bisogna porre i profughi ricoverati nei centri di raccolta; in un secondo ordine di precedenza bisogna collocare i profughi alloggiati fuori campo con un alloggio gratuito; in un terzo gradino è necessario porre quella categoria di profughi che sono fuori dei centri di raccolta, in alloggi che si pagano da se.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I profughi che si trovano in abitazioni private saranno gli ultimi a chiedere l'assegnazione di alloggi.

ALMIRANTE. Tanto meglio, perchè in quel caso, evidentemente, la questione non si pone nemmeno. Se i profughi chiedono l'alloggio, indubbiamente, avranno ragioni pressanti per avanzare quella richiesta.

Pertanto, si potrebbe stabilire che «per la durata di un quadriennio gli istituti delle case popolari e l'U. N. R. R. A.-Casas, sono tenuti a riservare ai profughi, con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e successivamente a quelli assistiti fuori campo il 15 per cento delle case costruite e abitabili dal 1° luglio 1952».

RUSSO CARLO. Tenendo presente lo emendamento dell'onorevole Carignani, modificato dal collega Almirante, propongo la seguente formulazione del primo comma: « Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U. N. R.-R. A.-Casas sono tenuti a riservare ai profughi l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nell'assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto questo emendamento che tiene conto delle osservazioni degli onorevoli Carignani e Almirante.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo nel testo letto dall'onorevole Russo.

(*È approvato*).

Al secondo ed al terzo comma non sono stati presentati emendamenti:

« La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI provvederà all'assegnazione degli alloggi di cui sopra ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

All'ultimo comma, l'onorevole Lupis propone di aggiungere le parole: « e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto ».

Pongo in votazione l'ultimo comma, del seguente tenore:

« Della commissione devono far parte un rappresentante dell'istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della Pubblica sicurezza designato dal questore ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lupis: « e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto ».

(*È approvato*).

L'articolo 16 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U. N. R. R. A.-Casas, sono tenuti a riservare ai profughi, l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI provvederà all'assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'istituto costruttore, un rappresentante del genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza un, funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto ».

Passiamo all'articolo 17:

« Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52—1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di 9 miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« I lavori di cui al precedente articolo 17 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19:

« La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici ».

A questo articolo l'onorevole Almirante propone di sostituire le parole: « con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici » con: « con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno ».

TURCHI. Poiché si tratta di un problema che va visto sotto diversi profili e fra l'altro anche sotto quello della possibilità di occupazione per i profughi, mi sembra opportuno che debba essere sentito anche il Ministro del lavoro. Quindi aggiungerei alle parole finali dell'articolo 19 le seguenti « e del lavoro ».

RUSSO CARLO. Agli effetti della competenza mi sembra più esatto dire: « del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici », perché è il Ministero dell'interno che ha la competenza in questa materia e, quindi, può dire in quale località sia più adatta la costruzione.

Il « concerto » si riferisce appunto alla parte tecnica su cui si deve esprimere il Ministro dei lavori pubblici.

Comprendo poi l'esigenza prospettata dall'onorevole Turchi di sentire il Ministro del lavoro, ma mi preoccupo del fatto che ciò comporterebbe una notevole perdita di tempo.

TURCHI. Allora modificherei così: « sentito il Ministero del lavoro ».

CARIGNANI. « Sentito » come « di concerto » vuol sempre dire la perdita almeno di sei mesi di tempo.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io vorrei che si approvasse l'articolo senza modificazioni. Quello che importa è di far presto. Chi è più interessato a sistemare i profughi è il Ministero dell'interno e quindi lo stesso accelererà ogni soluzione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per i motivi detti dal relatore sono d'accordo che si debba respingere l'emendamento Almirante. Bisogna, inoltre, tener presente che è il Ministero dell'interno che fa i progetti; quanto al tipo delle costruzioni il Ministero ha acquisito gli elementi tecnici atti allo scopo.

ALMIRANTE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 19 nel testo del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Turchi: « e del lavoro ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 20:

« Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 17 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base a fabbisogni predisposti dal Ministero dei lavori pubblici.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreti

del Ministero del tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in 10 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53. ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) propone di sostituire al terzo e quarto comma le parole « Ministero del tesoro » con « Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione queste modifiche.

(*Sono approvate*).

L'articolo 20 risulta pertanto così modificato:

« Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 17 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base a fabbisogni predisposti dal Ministro dei lavori pubblici.

Le somme così amministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi in 10 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21:

« I fabbricati costruiti ai sensi dell'articolo 17 saranno dati in gestione agli istituti provinciali autonomi per le case popolari.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.

Gli istituti per le case popolari consegnatari terranno per la gestione degli immobili una contabilità separata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui al precedente articolo 17, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una commissione presieduta dal prefetto e composta dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, dal presidente dell'Istituto provinciale autonomo per le case popolari e dal direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi, di cui al precedente articolo 17, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23:

« Gli assegnatari corrisponderanno agli istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonché una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso ».

L'onorevole Almirante propone a questo articolo di sostituire le parole: « al 2 per cento » con « all'1 per cento ».

ALMIRANTE. Mi è stato detto che in situazioni analoghe, come, ad esempio, per gli alloggi costruiti per gli impiegati dello Stato, il tasso che viene normalmente imposto non sia del 2 per cento bensì inferiore. Se questo fosse vero, il mio emendamento avrebbe una base di fatto che mi

sembra assolutamente irremovibile. Se questo non è vero, io sono stato male informato. Mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà prendere.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. A me è stato detto alla direzione generale che, di norma, la somma da corrispondere è del 2 per cento annuo del costo dell'alloggio.

ALMIRANTE. Si può sospendere l'esame di questo articolo in attesa di accertamenti.

PRESIDENTE. Allora, per la stessa ragione, bisognerà sospendere l'esame anche del successivo articolo 24:

« Gli istituti provinciali autonomi per le case popolari entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato, la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

L'esame di questi due articoli, 23 e 24, è allora rinviato ad una prossima seduta. Essi saranno discussi insieme all'articolo 11. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 25:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi – spese per la relativa mobilitazione – mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 ».

L'onorevole Almirante ha proposto un emendamento soppressivo totale dell'articolo.

ALMIRANTE. Ho chiesto la soppressione di questo articolo per le stesse ragioni per cui chiesi la soppressione del penultimo comma dell'articolo 3, perché mi sembra che esso contrasti con lo spirito informatore di questa legge e costituisca una specie di profezia che non credo sia possibile in questo momento considerare valida.

RUSSO CARLO. Non trovo che questo articolo possa peccare di determinismo. Gli scopi della legge sono proprio di dare alloggio ed assistenza. Quindi, l'articolo si inserisce perfettamente nel quadro della legge con la speranza, che abbiamo tutti in questo momento, che questo problema possa essere risolto superando queste forme di assistenza che hanno sempre, per loro natura, un carattere provvisorio. D'altra parte vi è una ragione essenziale per mantenere questo articolo, perché il parere favorevole espresso dal Ministro del tesoro e dalla Commissione Finanze e tesoro è collegato con il mantenimento dell'articolo stesso.

ALMIRANTE. Ritiro l'emendamento.

NUMEROSO. Io propongo di sostituire alla prima riga le parole « dell'esercizio finanziario 1954-55 », con quelle « dell'esercizio finanziario 1955-56 » e ciò in relazione a quanto abbiamo stabilito al precedente articolo 16.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento dell'onorevole Numeroso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 così modificato:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955 1956 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi – spese per la relativa mobilitazione – mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

« Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenuti ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente articolo 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27:

« I profughi che intendano riprendere, nei comuni di residenza in Italia, la stessa attività artigiana o commerciale, già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti,

la concessione della relativa licenza di esercizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi: l'uno dall'onorevole Lupis, il quale propone di sostituire alle parole « nei comuni di residenza », le altre « nel territorio metropolitano »; l'altro dall'onorevole Bima inteso ad aggiungere dopo la parola « commerciale », la parola « professionale ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io proporrei di sostituire l'articolo 27 con il seguente: « I profughi che intendano riprendere in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, o commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti, la concessione della relativa licenza di esercizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

RUSSO CARLO. Se si aggiungono le parole « industriale e professionale », non dobbiamo allora più limitarci a parlare di licenze, giacché le licenze si riferiscono solo all'artigianato. Io direi, pertanto « autorizzazioni, licenze di esercizio o iscrizione nel relativo albo professionale ».

LUPIS. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 27 risulterebbe allora, nel complesso, il seguente:

« I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti, la concessione dell'autorizzazione, della licenza di esercizio o dell'iscrizione nei relativi albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

« Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del 30 per cento della quota stessa ».

L'onorevole Lupis propone di sostituirlo con il seguente:

« Ai profughi che intendano emigrare od ottengano il permesso di ritornare in Africa o negli altri luoghi di provenienza dall'estero e siano in possesso dei regolari passaporti, è concesso, in aggiunta al premio di primo stabilimento di cui all'articolo 11 ove ne abbiano diritto, un contributo pari al 50 per cento del costo di biglietto di viaggio, calcolato sulla base della tariffa più economica.

Tale contributo sarà corrisposto sotto forma di sussidio straordinario.

Nella emigrazione collettiva i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio e le cooperative di lavoro costituite in maggioranza da profughi hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del 50 per cento della quota stessa ».

Propone, inoltre, degli articoli aggiuntivi del seguente tenore:

ART. 28-*bis*.

« I profughi liquidati in conseguenza della legge 1° marzo 1949, n. 51, le cui norme furono modificate dalla legge 1° agosto 1949, n. 453, hanno diritto, trascorsi i sei mesi dalla data dell'avvenuta liquidazione, di fare domanda per essere riammessi – provato il loro stato di bisogno – ai benefici consentiti dalla presente legge ».

ART. 28-*ter*.

« Il decreto ministeriale 10 giugno 1948, contenente norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, è abrogato ».

ART. 28-*quater*

« I cittadini italiani sgomberati d'autorità dalla Cirenaica e tuttora riparati in Tripolitania, che versino in stato di bisogno, hanno diritto a ricevere l'assistenza prevista dalla presente legge per i profughi attraverso la nostra rappresentanza in Tripoli ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io proporrei di sospendere l'esame dell'articolo 28 e dei successivi articoli aggiuntivi per permettere ai colleghi di concordarne il testo.

LUPIS. Io desidererei che tutti questi articoli che ho presentato fossero discussi adesso, perché mi preoccupo di sanare una situazione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi. Noi abbiamo appreso con piacere che alle popola-

zioni alluvionate verranno estesi gli stessi benefici previsti per i profughi di guerra. Vorremmo che anche questi profughi venissero tenuti nella dovuta considerazione: Come tutti i colleghi sanno, secondo la legge del 30 giugno 1950, l'assistenza ai profughi è terminata, mentre i profughi per un lungo periodo (di settimane, di mesi), hanno maturato l'assistenza, che pur nella carenza della legge, avrebbe dovuto essere loro corrisposta.

Io vorrei, dunque, rimediare a questa situazione...

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Rinviando l'esame dell'articolo 28, i colleghi potranno mettersi d'accordo anche su questo.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, è stato proposto di sospendere l'esame dell'articolo 28 e dei successivi articoli aggiuntivi per dar modo ai componenti della Commissione di accordarsi sul testo. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo, allora all'articolo 29:

« Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 16, 17 e 21, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30:

« Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° marzo 1949, n. 51, la legge 1° agosto 1949, n. 453, e la legge 5 gennaio 1950 n. 1, sono abrogate ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sarà più corretto dire all'ultima riga: « sono abrogati » invece che « sono abrogate ».

PRESIDENTE. È giusto. L'articolo 30 risulta pertanto così formulato:

« Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° marzo 1949, n. 51, la legge 1° agosto 1949, n. 453, e la legge 5 gennaio 1950, n. 1, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI